



Berna, 2 settembre 2008

Avamprogetto di ordinanza sulla coercizione. Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva.

1. Osservazioni preliminari

1.1 Oggetto dell'indagine conoscitiva

La legge federale sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (legge sulla coercizione, LCoe) è stata adottata dalle Camere federali il 20 marzo 2008. La legge, che contiene diversi mandati per il Consiglio federale (si vedano gli art. 14, 16, 17, 26 e 29 LCoe) e richiede di essere precisata in alcune disposizioni, esige l'adozione di un'ordinanza da parte del Consiglio federale.

Il 21 maggio 2008 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha sottoposto a indagine conoscitiva l'avamprogetto di ordinanza sulla coercizione. Questoavamprogetto è stato elaborato dall'Ufficio federale di giustizia in collaborazione con un gruppo peritale in seno al quale erano rappresentati tre corpi di polizia cantonali, l'Ufficio federale di polizia, la Direzione generale delle dogane (Servizio giuridico e Corpo delle guardie di confine), il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, nonché l'Ufficio federale della migrazione. L'indagine conoscitiva si è conclusa il 15 agosto 2008.

1.2 Partecipanti all'indagine conoscitiva

Tutti i governi cantonali e tutte le polizie cantonali sono stati invitati a partecipare. Sono stati inoltre invitati a pronunciarsi la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (**CCPCS**), la Commissione tecnica delle polizie svizzere (**CTPS**), l'Istituto svizzero di polizia (**ISP**), l'Ufficio federale della migrazione (**UFM**, commissione «Ritorno ed esecuzione dell'allontanamento») e Amnesty International, Sezione svizzera (**Amnesty International**). L'avamprogetto è stato inoltre trasmesso per informazione al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (**CPT**).

Tutti i Cantoni, tranne quelli di Ginevra e di Vaud, hanno partecipato all'indagine conoscitiva. La maggior parte dei governi cantonali hanno accluso al loro parere le osservazioni delle loro polizie cantonali. I Cantoni di Basilea Città e di Zurigo hanno inviato due pareri distinti. Ad eccezione della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera, tutti gli altri destinatari dell'indagine conoscitiva hanno inviato una presa di posizione. Inoltre, anche la Federazione svizzera dei funzionari di polizia (**FSFP**) si è espressa in merito all'avamprogetto.

1.3 Consultazione delle commissioni parlamentari competenti (art. 151 della legge sul Parlamento, LParl)

Al termine dei dibattiti relativi alla legge sulla coercizione, le commissioni competenti (Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale) hanno chiesto di essere consultate in merito all'avamprogetto di ordinanza, come previsto dall'articolo 151 LParl.

L'avamprogetto di ordinanza è stato quindi trasmesso loro il 21 maggio 2008, simultaneamente all'apertura dell'indagine conoscitiva. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha trattato l'avamprogetto nella seduta del 17 giugno 2008, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale nella seduta del 26 giugno 2008. In presenza del capo del Dipartimento di giustizia e polizia le commissioni hanno preso atto dell'avamprogetto di ordinanza; alcune disposizioni hanno suscitato domande. Nessuna commissione ha tuttavia trasmesso raccomandazioni al Consiglio federale.

2. Sintesi dei pareri espressi

2.1 Osservazioni generali

Svariati Cantoni approvano espressamente l'avamprogetto nella sua integralità (**AG, AR, BL, LU, NE, NW, UR, VD, ZG**). **BE** si rammarica di non essere stato associato al gruppo peritale incaricato di elaborare l'avamprogetto di ordinanza e formula numerose osservazioni sulle disposizioni previste. Ritene inoltre prematura un'entrata in vigore il 1° gennaio 2009 e propone di differirla al 1° aprile o al 1° luglio 2009. Deplora infine che l'avamprogetto non si pronunci sulla sorte delle direttive dell'11 aprile 2002 della CDCGP sui rinvii coatti per via aerea nonché su quella della Convenzione del 10 aprile 2003 tra la CDCGP e il DFGP sullo svolgimento dei rinvii accompagnati per via aerea. **BS** rimanda alle osservazioni del comandante della polizia cantonale. **GL** approva in linea di massima l'avamprogetto fatte salve due osservazioni (art. 10 e 23). Per **JU** l'avamprogetto non richiede osservazioni particolari, ma il Cantone è tuttora contrario ai dispositivi inabilitanti. **OW** rileva che l'ordinanza disciplina l'uso della coercizione in modo più dettagliato rispetto alla maggior parte delle leggi cantonali di polizia; questo modo di fare migliora la certezza giuridica, ma genera inevitabilmente lacune che possono provocare incertezze per le autorità d'esecuzione. **SG** chiede di precisare che le disposizioni applicabili ai trasporti per via aerea si applicano per analogia anche alle estradizioni. **SH** approva l'avamprogetto, ma rende attenti all'importanza di armonizzare le disposizioni cantonali e federali in materia. **SO** esprime il suo scetticismo sul grado di dettaglio dell'avamprogetto e mette in evidenza l'impatto che la legislazione federale in materia avrà sulle legislazioni e le prassi cantonali. **SO** rileva anche che l'elenco esaustivo dei mezzi coercitivi ammessi non semplifica i compiti di polizia; quest'ultima deve far fronte regolarmente a nuove situazioni e dovrebbe quindi disporre di un sufficiente potere d'apprezzamento. Secondo **SO**, l'applicazione del principio della proporzionalità offre garanzie sufficienti alle persone contro cui può essere impiegata la coercizione di polizia. **SZ** è sostanzialmente d'accordo con l'avamprogetto, ma propone diverse modifiche (si vedano le osservazioni agli art. 4, 5, 6, 7, 14, 23). Anche **TG** approva l'avamprogetto fatte salve due proposte (si vedano le osservazioni agli art. 12 e 13). **ZH** deplora che le disposizioni della legge e quelle dell'ordinanza non siano meglio collegate tra loro e, per ovviare a tale inconveniente, propone riformulazioni di diverse disposizioni dell'avamprogetto (si vedano le osservazioni agli art. 3, 6 e 7).

L'**ISP** precisa che il suo parere concerne soltanto le disposizioni sulla formazione (capitolo 4 dell'avamprogetto d'ordinanza) e rileva che queste ultime sono sufficientemente precise per raggiungere un'«unità di dottrina», lasciando la flessibilità necessaria. **Amnesty International** ritiene in linea di massima che l'avamprogetto d'ordinanza presenti alcune gravi lacune da colmare e qualche imprecisione da correggere. Amnesty International approva il fatto che il Consiglio federale abbia mantenuto le sue promesse vietando l'uso dei dispositivi inabilitanti nell'ambito dei rinvii per via aerea. Secondo Amnesty International, è importante che l'attuazione di misure che potrebbero pregiudicare i diritti fondamentali sia disciplinata in modo molto rigido e preciso. L'ordinanza non dovrebbe quindi contenere espressioni quali «se possibile» o «eccezionalmente». Amnesty International rammenta infine la sua opposizione di principio alla delega a società private di compiti legati all'uso della coercizione. La **FSFP** segnala la sua opposizione di principio all'assegnazione di compiti di polizia all'esercito o a privati e propone diverse riformulazioni di disposizioni dell'ordinanza.

2.2 Principali tendenze

In linea di massima, tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva approvano l'avamprogetto proposto.

I pareri divergono invece per quanto concerne la densità normativa. Alcuni rilevano il carattere troppo dettagliato dell'avamprogetto e auspicano un maggiore potere d'apprezzamento delle autorità. Altri osservano la necessità di disciplinare in modo molto preciso l'impiego di mezzi coercitivi al fine di limitare il potere d'apprezzamento delle autorità.

Numerose disposizioni dell'avamprogetto sono oggetto di singole osservazioni, sul contenuto o sulla forma. Sul contenuto, le principali riserve concernono le disposizioni relative:

- alle condizioni d'impiego dei dispositivi inabilitanti (art. 9),
- all'informazione da fornire alle persone da rimpatriare (art. 19, 29),
- ai bisogni personali (art. 22, 30).

Sulla forma, i partecipanti avanzano diverse proposte di riformulazione.

3. Osservazioni sui singoli articoli

3.1 Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Oggetto e campo d'applicazione (art. 1)

BE approva questa disposizione il cui tenore corrisponde alla prassi attuale.

3.2 Capitolo 2: Mezzi coercitivi

Principio (art. 2)

BE rileva che la forza fisica non è inclusa nella lista dei mezzi coercitivi di cui al capoverso 2 mentre è menzionata all'articolo 5 della legge, relativo alla coercizione di polizia. **OW** propone di sopprimere la necessità di un esame d'idoneità per i mezzi ausiliari. Secondo **OW**, un tale esame non è né proporzionale né necessario per mezzi d'immobilizzazione o idranti. **SO** accoglie favorevolmente la selezione dei mezzi in funzione delle diverse categorie di compiti. **TI** fa valere che l'espressione «organi di polizia» deve essere riservata agli organi con uno statuto di diritto pubblico. Se la Confederazione intende includervi anche società di sicurezza private, l'articolo 2 deve precisarlo. **VD** propone di sostituire, nella versione francese, il termine «aptitude» con «conformité».

Compiti generali di polizia (art. 3)

ZH auspicerebbe che questa disposizione rammentasse il principio della proporzionalità di cui all'articolo 9 capoverso 2 della legge. Secondo **ZH**, il principio della proporzionalità meriterebbe di essere concretizzato nell'ordinanza, in particolare per quanto concerne la protezione dei minori.

Protezione a bordo di aeromobili (art. 4)

FR osserva che se i dispositivi inabilitanti sono ammessi per la protezione a bordo di aeromobili, la Confederazione dovrà sostenere finanziariamente la relativa formazione degli agenti della polizia friburghese impiegati come guardie di sicurezza a bordo di aeromobili. **SH** accoglie positivamente la limitazione dei mezzi coercitivi ammessi a bordo di aeromobili. **SG, SZ, ZH (polizia cantonale)** e la **CTPS** chiedono che, nella versione tedesca, i termini «Schlag- und Abwehrstöcke» vengano sostituiti con quello di «Mehrzweckstöcke». **SG, ZH (polizia cantonale)** e la **CTPS** domandano di sostituire l'espressione «Destabilisierungsgesetze» con l'abbreviazione «DSG», utilizzata dalla polizia o, a scanso di equivoci, con l'espressione «DS-Geräte».

Trasporto per via aerea (art. 5)

BE ritiene che la differenza di mezzi ammessi risultante dagli articoli 4 e 5 susciti malintesi e che l'argomentazione a sostegno dell'ammissione di dispositivi inabilitanti nell'ambito della protezione a bordo di aeromobili debba applicarsi anche ai trasporti per via aerea. In sintesi, non vi è motivo di escludere i dispositivi inabilitanti nell'ambito di trasporti aerei se quest'arma non mette

in pericolo né gli altri passeggeri né la sicurezza dell'aeromobile. **ZH (polizia cantonale)** e **l'UFM** sono dell'avviso che l'impiego di dispositivi inabilitanti andrebbe permesso fino al momento del decollo. Inoltre, **BE, SG, ZH (polizia cantonale)** e **l'UFM** si oppongono al divieto di principio dei mezzi d'immobilizzazione in metallo e propongono di relativizzare tale divieto. **SO** approva il divieto esplicito dei mezzi d'immobilizzazione in metallo, sottolineando che le alternative a disposizione sono sufficienti.

Mezzi ausiliari (art. 6)

BE critica l'eshaustività della lista dei mezzi ausiliari e propone di delegare all'organo speciale la competenza di autorizzare altri mezzi, purché conformi alla legge. L'organo speciale dovrebbe avere tale competenza anche in materia di armi e munizioni. **SZ, ZH (polizia cantonale)** e **la CTPS** ritengono superfluo precisare che i cani di servizio devono essere appositamente addestrati. **Amnesty International** chiede di rinunciare espressamente all'impiego di cani di servizio nei casi di rinvio per via aerea rilevando che tale mezzo è sproporzionato in questo tipo di situazione.

Manganelli e bastoni di difesa (art. 7)

Per quanto concerne la terminologia, si vedano le osservazioni menzionate all'articolo 4. **SZ** non ritiene necessario precisare che tali strumenti devono essere a prova di rottura e privi di spigoli o punte perché queste caratteristiche sono date per scontate.

Sostanze irritanti (art. 8)

Nessuna osservazione

Dispositivi inabilitanti (art. 9)

BE ritiene che i dispositivi inabilitanti debbano essere autorizzati, fatto salvo il rispetto del principio della proporzionalità. Determinante è in primo luogo il rispetto del principio della proporzionalità e non il mezzo impiegato. L'impiego di un manganello o di un bastone di difesa può avere conseguenze più gravi rispetto a quello di un dispositivo inabilitante. Inoltre secondo **BE** occorrerebbe completare le spiegazioni del rapporto relative ai dispositivi inabilitanti. **FR** è dell'avviso che l'ordinanza dovrebbe assolutamente precisare la nozione di «reato grave». **SH** rileva che non è opportuno presentare il dispositivo inabilitante come alternativa all'arma da fuoco. Nella gradazione dei mezzi, il dispositivo inabilitante si situa davanti all'arma da fuoco. L'impiego di ogni mezzo coercitivo deve rispettare il principio della proporzionalità. Per questo motivo l'articolo 9 capoverso 2 va soppresso. **ZH (Consiglio di Stato)** chiede che, conformemente alle raccomandazioni della CTPS, questa disposizione precisi che i dispositivi inabilitanti possono essere impiegati unicamente da poliziotti esperti e che ogni impiego deve essere oggetto di un rapporto. Secondo **Amnesty International**, l'impiego di dispositivi inabilitanti deve sottostare a condizioni molto rigide e precise. L'articolo 9 dovrebbe quindi menzionare espressamente che i dispositivi inabilitanti possono essere impiegati soltanto da poliziotti esperti appositamente istruiti per questo tipo d'arma.

Armi da fuoco (art. 10)

BE, GL, SO, SG, ZH e **la CTPS** chiedono di sostituire con un termine più generico la nozione di «fucili polivalenti» nell'ordinanza o nel rapporto esplicativo, o di sostituirla con un altro termine. **ZH (polizia cantonale)** e **la CTPS** domandano di sostituire l'espressione «Feuerwaffen» con «Schusswaffen».

Armi non ammesse nei rinvii per via aerea (art. 11)

AI e **GR** ritengono che i dispositivi inabilitanti vadano ammessi fino al momento in cui le persone da rimpatriare si trovano nell'aereo. **BS (polizia cantonale)** è dell'avviso che i dispositivi inabilitanti vadano ammessi anche per i rinvii per via aerea. Gli argomenti a sostegno dell'impiego dei dispositivi inabilitanti per la protezione a bordo di aeromobili (art. 4 dell'avamprogetto) sono applicabili anche ai rinvii. **SH, ZH (Consiglio di Stato e polizia cantonale)**, **la CTPS** e **l'ISP** ritengono che l'articolo 11 sia un doppione dell'articolo 5. L'articolo 11 andrebbe dunque soppresso, eventualmente completando l'articolo 5. **ZH (Consiglio di Stato)** accoglie favorevolmente il divieto sia delle armi da fuoco sia dei dispositivi inabilitanti per i rinvii per via aerea. Se fossero

ammesse, tali armi sarebbero pericolose per gli organi d'esecuzione vista l'esiguità della cabina di un aereo. La **CTPS** reputa giustificato il divieto dei dispositivi inabilitanti soltanto in caso di rinvio su un volo di linea. **Amnesty International** approva questa disposizione con la quale il Consiglio federale mantiene la promessa fatta al Parlamento di vietare i dispositivi inabilitanti in occasione dei rinvii di persone straniere. Amnesty International teme tuttavia che la formulazione proposta consenta agli organi di polizia di impiegare i dispositivi inabilitanti durante il trasporto verso l'aeroporto e chiede di precisare che l'impiego di armi da fuoco, dispositivi inabilitanti e cani di servizio è escluso a partire dal trasferimento dal luogo di detenzione fino all'arrivo nel Paese di destinazione.

Munizioni (art. 12)

Per **BE** occorre correggere o completare il rapporto esplicativo, in particolare per quanto riguarda i proiettili a espansione controllata e le munizioni ausiliarie, o precisare la disposizione. **ZH (polizia cantonale)** e la **CTPS** trovano poco chiara la nozione di «munizioni ausiliarie» e chiedono di precisarla. **SO** auspicherebbe la precisazione, nel rapporto, che le munizioni ausiliarie comprendono anche i proiettili di gomma. **TG** rileva che al momento esistono soltanto due modelli di proiettili a espansione controllata e propone di sopprimere la specificazione «controllata». **ZH (Consiglio di Stato e polizia cantonale)** e la **CTPS** auspicano che la lettera b precisi che *sono ammessi soltanto i proiettili che si deformano, ma non si frammentano*. Chiedono anche che l'ordinanza preveda una normativa eccezionale per le unità speciali d'intervento che potrebbero disporre di proiettili più efficaci.

Organi speciali preposti all'esame dell'idoneità (art. 13)

Per **BE** e **TG** occorre precisare che il gruppo interdipartimentale ha la possibilità di delegare alla CTPS l'esame dell'idoneità. **FR** ritiene che la CTPS vada integrata direttamente nel gruppo interdipartimentale in modo che tale commissione, che effettua già questo tipo di esame, possa far valere la propria esperienza e pronunciarsi senza dover attendere un'ipotetica delega del gruppo interdipartimentale. **FSFP** è dell'avviso che il DDPS non debba essere rappresentato in questa commissione nella misura in cui il suo statuto di «combattente» non gli consente di adempiere le condizioni necessarie (in particolare dal punto di vista dell'etica e del rispetto dei diritti dell'uomo) per l'esecuzione di questo mandato strettamente civile.

Acquisto; competenza e coordinamento (art. 14)

SZ reputa questa disposizione poco chiara, in particolare per quanto concerne il coordinamento previsto nel capoverso 2.

3.3 Capitolo 3: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà

Ordine di trasporto (art. 15)

Nessuna osservazione

Modulo di trasporto (art. 16)

Secondo **AI**, i dati sulla persona trasportata devono assolutamente essere menzionati.

Verbale del trasporto (art. 17)

ZH reputa legittima l'esigenza di un verbale se nel corso del trasporto accadono fatti particolari. Invece non comprende l'obbligo di allestire un verbale per i trasporti che durano più di quattro ore e durante i quali non si produce alcun fatto particolare.

Idoneità al trasporto (art. 18)

Secondo **BE**, la formulazione «in caso di dubbio», contenuta nel secondo periodo del capoverso 1, è troppo vaga e va sostituita con una formulazione più concreta che indichi gli elementi che rendono il dubbio fondato. **BE** propone inoltre di aggiungere un terzo capoverso secondo cui le persone da trasportare possono essere dotate di una mascherina che impedisca loro di sputare. Tale obbligo sarebbe motivato dalla necessità di proteggere le squadre di scorta che sono talvolta confrontate con questo tipo di comportamento. Secondo **FR** nella sezione 3 occorre aggiun-

gere una disposizione che prevede una presenza medica sistematica per i rinvii di livello 4. Tale presenza medica serve a garantire la sicurezza della squadra di scorta, in particolare in caso di problemi di salute imprevisti. **TI** è dell'avviso che l'esame di idoneità al trasporto vada in ogni caso eseguito dall'autorità che dispone il trasporto o per lo meno d'intesa con essa. Teme che, se tale esame viene effettuato unicamente dagli organi d'esecuzione, questi ultimi omettano di procedere alle verifiche necessarie. **Amnesty International** ritiene che questa disposizione lasci troppa libertà agli organi d'esecuzione. Propone che l'idoneità al trasporto venga verificata da un medico sulla base del dossier medico della persona allestito dopo il suo arrivo in Svizzera.

Informazione (art. 19)

BE ritiene che, per ragioni di tattica di polizia, l'obbligo d'informazione possa essere soppresso eccezionalmente e per motivi giustificati. I motivi devono essere menzionati nel verbale del trasporto. Un tale disciplinamento risulta attualmente dall'articolo 15 capoverso 3 delle direttive della CDCGP dell'11 aprile 2002. In riferimento al rapporto esplicativo, **SG** e **TI** chiedono di prevedere espressamente nell'ordinanza la possibilità di fornire un'informazione sommaria o di rinunciare eccezionalmente per ragioni di sicurezza. **Amnesty International** domanda di precisare nell'ordinanza che l'informazione deve riguardare anche il motivo del trasporto ed essere fornita in una lingua comprensibile alla persona in questione. **FSFP** è dell'avviso che occorra sopprimere questa disposizione per evitare discussioni, problemi e ricorsi inutili.

Preparazione del trasporto (art. 20)

Per limitare il lavoro amministrativo, **SG** ritiene necessario che i documenti e gli effetti portati possano figurare direttamente sul modulo di trasporto o su una lista allegata al modulo di trasporto.

Misure di sicurezza (art. 21)

ZH chiede di precisare il testo del capoverso 2 menzionando che l'autorità si accerta che le persone da trasportare non portino con sé armi od oggetti pericolosi *per sé stesse o per terzi*.

Bisogni personali (art. 22)

BE reputa necessario, in determinati casi, poter sopprimere la possibilità di accedere ai servizi igienici e sostituirla con altri mezzi (p.es. recipiente speciale). La disposizione deve quindi essere relativizzata con l'espressione «in linea di massima»:

Amnesty International chiede di rispettare gli orari normali dei pasti e di precisare nella disposizione che non occorre tenere conto unicamente della durata del trasporto, ma anche del momento in cui è effettuato.

Immobilizzazione (art. 23)

BE accoglie positivamente la formulazione aperta della disposizione. **GL** ritiene che gli organi d'esecuzione debbano verificare regolarmente durante il trasporto che la persona non presenti lesioni dovute all'immobilizzazione così da potere, se del caso, prestare la necessaria assistenza. In relazione al capoverso 4 della disposizione, **SG** osserva che quando rinvii o estradizioni avvengono su un volo di linea non è possibile garantire che le persone immobilizzate siano protette dagli sguardi di terzi. **SG** presuppone che questo tipo di situazione sia preso in considerazione dall'espressione «in linea di massima» che figura nel testo della disposizione. **SO** chiede di completare la lista dei motivi che giustificano l'uso di mezzi d'immobilizzazione. **SZ** chiede di riformulare il capoverso 1 e di rinunciare a precisare che l'immobilizzazione è ammessa «unicamente» nei casi menzionati nella disposizione (*nella versione tedesca, SZ domanda di sopprimere «nur»*). La **CTPS** chiede di precisare che l'immobilizzazione non deve ostacolare le vie respiratorie. Per **Amnesty International** il testo deve precisare che l'immobilizzazione è vietata nei confronti dei bambini.

Disposizioni particolari per il trasporto di donne e bambini (art. 24)

Amnesty International ritiene che questa disposizione lasci un margine d'apprezzamento troppo grande alle autorità. La disposizione dovrebbe in particolare precisare che l'immobilizzazione è vietata nei confronti dei bambini e che le donne devono essere accompagnate da donne.

Trasporti senza ordine formale (art. 25)

Nessuna osservazione

Veicoli adibiti al trasporto (art. 26)

Nessuna osservazione

Preparazione del trasporto (art. 27)

BE, ZH e l'ISP chiedono di sostituire il termine «caposquadra» con «teamleader», correntemente usato nella pratica. Tale osservazione si applica anche all'articolo 28. **Amnesty International** auspica che la formulazione della disposizione sia modificata in modo da escludere che società private possano essere incaricate di effettuare rinvii.

Livelli d'esecuzione dei rinvii (art. 28)

Per **AI** l'ordinanza deve menzionare il numero di persone che devono accompagnare la persona da rimpatriare. Su un volo di linea la persona da rimpatriare andrebbe in ogni caso accompagnata. La prassi ha dimostrato che spesso sono necessari tre accompagnatori per garantire il normale svolgimento del volo. **BE** segnala di prevedere in linea di massima tre accompagnatori per i rinvii di livello 2. L'espressione «di regola» che figura nell'ordinanza conferisce la necessaria flessibilità. In definitiva, il numero di accompagnatori deve essere fissato in base a un'analisi concreta dei rischi. **BE** osserva inoltre che la disposizione parla sia di agenti in civile sia di agenti di polizia; la terminologia andrebbe uniformata. **SG** chiede che in occasione dei rinvii di livello 2 sia possibile impiegare anche altri mezzi d'immobilizzazione diversi dalle manette; il termine «manette» andrebbe quindi sostituito con «mezzi d'immobilizzazione».

Colloquio di preparazione (art. 29)

BE chiede che il testo della disposizione riprenda alla lettera l'articolo 15 delle direttive della CDCGP dell'11 aprile 2002. Per **GR** la disposizione non dovrebbe precisare che il colloquio deve avere luogo qualche giorno prima del rinvio; le autorità devono avere un margine d'apprezzamento e fissare tale scadenza di caso in caso per poter prevenire, se necessario, il rischio di atti di autolesionismo o pericoli per terzi. Secondo **SG** il capoverso 3 va completato menzionando che gli organi d'esecuzione possono anche rinunciare al colloquio di preparazione se temono atti che possono compromettere il rinvio, in particolare atti di autolesionismo. Inoltre, **BE, GR, ZH (polizia cantonale) e l'ISP** richiamano l'attenzione sul fatto che la disposizione secondo cui il caposquadra partecipa, per quanto possibile, al colloquio non è praticabile e va quindi soppressa. Un rinvio concerne infatti spesso svariati Cantoni e il caposquadra non può recarsi in ogni luogo. **VD** sottolinea che il fatto di rinunciare al colloquio di preparazione costituisce la regola piuttosto che l'eccezione, nella misura in cui la procedura prevista dal capoverso 1 si rivela difficilmente praticabile, se non pericolosa nella pratica. Per **Amnesty International** il caposquadra deve partecipare sistematicamente al colloquio in caso di rinvii di livello 3 o 4. Inoltre, secondo Amnesty International è sbagliato rinunciare al colloquio di preparazione, anche eccezionalmente. Dato che l'assenza di informazioni può cagionare reazioni violente che possono far fallire il rinvio; occorrerebbe sopprimere il capoverso 3.

Bisogni personali (art. 30)

BE, GR, ZH (polizia cantonale) e l'ISP si oppongono alla disposizione secondo cui i pannoloni sono ammessi soltanto con il consenso della persona in questione. Propongono che i pannoloni siano ammessi, eccezionalmente e per motivi giustificati, anche senza il consenso della persona in questione. La misura deve rispettare il principio della proporzionalità e la dignità della persona. In particolare, il ricorso ai pannoloni dovrebbe essere possibile nei confronti delle persone che defecano intenzionalmente al fine di compromettere il loro rinvio. **Amnesty International** osserva che l'accesso ai servizi igienici rappresenta un'esigenza di base prevista in particolare dalle regole penitenziarie europee e non dovrebbe essere sostituito da altri mezzi, nemmeno in via eccezionale. Amnesty International propone dunque una riformulazione della disposizione.

Effetti personali (art. 31)

Amnesty International accoglie positivamente in particolare il capoverso 2 della disposizione. Si tratta di una misura invocata da tempo per garantire una migliore protezione delle persone rimpatriate al loro arrivo nel Paese d'origine.

3.4 Capitolo 4: Formazione

Competenza e coordinamento (art. 32)

TI sottolinea l'importanza del coordinamento della formazione per quanto concerne l'impiego dei mezzi coercitivi. Gli organi di polizia di Confederazione, Cantoni e Comuni dovrebbero essere formati secondo procedure e principi identici. Il coordinamento è ancor più importante, poiché questi diversi organi sono chiamati a eseguire interventi comuni; sarebbe quindi auspicabile che applichino le stesse regole. L'uso dei mezzi coercitivi, in particolare quello delle armi da fuoco, si basa sull'integrazione di automatismi. Ciò non lascia spazio a eventuali incertezze sul diritto da applicare.

Formazione speciale per i rinvii per via aerea (art. 33)

Amnesty International ritiene che la formazione delle persone incaricate dei rinvii per via aerea debba essere irreprensibile e chiede di riprendere nella presente ordinanza le esigenze previste nell'articolo 6 dell'ordinanza sull'impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione.

Sostegno alla formazione (art. 34)

ZH approva il fatto che l'ordinanza disciplini tale questione.

Formazione del personale dei servizi di sicurezza privati (art. 35)

FR reputa inconcepibile che incarichi di polizia previsti nell'ordinanza possano essere affidati a società di sicurezza private. **FR** giudica tuttavia indispensabile fare salve, nell'avamprogetto d'ordinanza, le regole cantonali applicabili alle società e agli agenti di sicurezza che prevedono sistemi d'autorizzazione per i capi delle società di sicurezza e gli agenti di sicurezza. **Amnesty International** si oppone, in linea di massima, alla privatizzazione dei compiti di sicurezza. Tuttavia, dal momento che la legge prevede di delegare compiti coercitivi a privati, è indispensabile precisare che tutti i partecipanti, privati o pubblici, devono sottostare alle medesime esigenze in materia di formazione. **Amnesty International** propone di completare la disposizione menzionando che la formazione del personale delle società private deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33. **FSFP** rileva che il livello di formazione del personale delle società di sicurezza private è di gran lunga inferiore a quello degli agenti di polizia cantonali e comunali. I compiti che implicano l'impiego della coercizione non devono perciò in nessun caso essere delegati a società private.

3.5 Capitolo 5: Disposizioni finali

Modifica del diritto vigente (art. 36)

Nessuna osservazione

Disposizioni transitorie (art. 37)

Nessuna osservazione

Rapporto di valutazione dei dispositivi inabilitanti (art. 38)

Amnesty International accoglie con favore questa disposizione, che risponde a uno dei punti centrali delle sue preoccupazioni concernenti i dispositivi inabilitanti.

Entrata in vigore (art. 39)

Si veda la posizione di **BE** alla rubrica «osservazioni generali». **NE** spera per contro in un'attuazione rapida.

Va osservato che la data prevista per l'entrata in vigore, ossia il 1° gennaio 2009, era già stata oggetto di una consultazione svolta il 4 aprile 2008 dall'Ufficio federale di giustizia presso le cancellerie e le polizie cantonali. La gran parte dei Cantoni che hanno risposto alla consultazione (**GE, JU, LU, NE, OW, SH, SO, ZH**) non hanno ritenuto problematica la data d'entrata in vigore prevista. **SG** non ha reputato problematica la data prevista, ma si riservava di esprimere la sua posizione in attesa di prendere atto dell'ordinanza d'esecuzione. **BE** ha espresso già allora le proprie riserve e ha chiesto di prevedere il differimento dell'entrata in vigore al 1° aprile 2009 o al 1° luglio 2009.